

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

***AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
CESARE BENEDETTI***

Via del Garda n.62 – MORI (TN)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 003

del 11/01/2022

Oggetto: Sospensione del dipendente matricola n. 317 ai sensi dell'art. 4 del D.L. 44/2021, come modificato dal D.L. 172/2021.

L'anno duemilaventidue, addì undici del mese di gennaio alle ore nove, nella sala delle riunioni, dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Cesare Benedetti", il Dott. Antonino La Grutta in qualità di Direttore Amministrativo esamina l'argomento di cui all'oggetto.

Oggetto: Sospensione del dipendente matricola n. 317 ai sensi dell'art. 4 del D.L. 44/2021, come modificato dal D.L. 172/2021.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.23 del 25/07/2017 è stato modificato da ultimo il regolamento di organizzazione dell'Ente, che disciplina l'organizzazione amministrativa e le modalità di governo e gestione dell'A.P.S.P. Cesare Benedetti, attribuendo al Direttore la potestà di emanare autonome determinazioni.

Preso atto che l'art. 4-bis, comma 1, del D.L. 01 aprile 2021, n. 44, come modificato dal D.L. 26 novembre 2021, n. 172, prevede "Dal 10 ottobre 2021, l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità".

Considerato che l'art. 3-ter, del D.L. 01 aprile 2021, n. 44, come modificato dal D.L. 26 novembre 2021, n. 172, prevede "L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute."

Appurato che il successivo art. 4-bis, comma 3, prevede che "I responsabili delle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo".

Accertato che il successivo art. 4-bis, comma 5, prevede che "Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte dei soggetti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6";

Considerato che, in data 05/01/2022 veniva verificato tramite l'App VerificaC19, il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale da parte del lavoratore meglio identificato dalla matricola n. 317.

Dato atto che, con lettera raccomandata a mani alla presenza di due testimoni di data 05/01/2022, prot. 35, ai sensi dell'art. 4-ter, comma 3, D.L. 44/2021, veniva assegnato allo stesso lavoratore termine perentorio di giorni 5 (cinque) dal ricevimento della medesima comunicazione per produrre documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'art. 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Considerato che in detta comunicazione il lavoratore veniva avvertito del fatto che, in caso di mancata presentazione della predetta documentazione, sarebbe stata accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, con conseguente applicazione immediata della sospensione dal rapporto di lavoro, con efficacia fino alla comunicazione dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15/12/2021.

Visto che, entro il citato termine perentorio, avente scadenza nella specifica fattispecie in data 10/01/2022, il lavoratore non ha comunicato mediante la produzione di idonea documentazione l'effettuazione della vaccinazione anti SARSCoV-2, e neppure l'intenzione di procedere all'obbligo vaccinale.

Ritenuta quindi la maturazione delle condizioni previste all'art. 4-ter, comma 3, per doversi procedere alla sospensione immediata del lavoratore, senza retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, con decorrenza 11/01/2022.

Visto lo Statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Cesare Benedetti" di Mori, approvato da ultimo con deliberazione della Giunta Regionale n.75 del 12/04/2017.

Vista la L.R. 21/09/2005 n.7 "Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona."

Visto il D.P.G.R. n. 3/L del 13/04/2006 “Approvazione del regolamento per il riordino delle IPAB ai sensi dell’articolo 54 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, concernente “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona”.

Visto il D.P.G.R. n. 4/L del 13/04/2006 “Approvazione del regolamento di esecuzione concernente la contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi del Titolo III della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, relativa a “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona”.

Visto il D.P.G.R. n. 12/L del 17/10/2006: “Approvazione del regolamento di esecuzione della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, relativo alla organizzazione generale, all’ordinamento del personale e alla disciplina contrattuale delle aziende pubbliche di servizi alla persona.”

Visto il regolamento del personale, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’A.P.S.P. Cesare Benedetti n.03 dd. 05/03/2018.

Visto il regolamento di organizzazione, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’A.P.S.P. Cesare Benedetti n.23 dd.25/07/2017.

Visto il C.C.P.L. dd. 01/10/2018.

Visto il D.L. 44/2021 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” ed, in particolare, il relativo art. 4.

Visto il D.L. 10/09/2021, n. 122 Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.

Visto quanto previsto dal Codice di comportamento e dal Piano triennale di prevenzione alla corruzione adottati dall’A.p.s.p. Cesare Benedetti di Mori.

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.26 del 30/12/2020 avente ad oggetto: “Approvazione del budget 2021, del bilancio pluriennale 2021-2023 e del piano programmatico aziendale”.

Ritenuto di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, dovendosi dare sollecita applicazione alla succitata norma imperativa di legge.

DETERMINA

1. Di prendere atto che in data 05/01/2022 veniva verificato tramite l’App VerificaC19, il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale da parte del lavoratore matricola n.317.
2. Di prendere atto che, all’esito del procedimento innescato ai sensi dell’art. 4-ter, comma 3, D.L. 44/2021, con lettera raccomandata a mani alla presenza di due testimoni di data 05/01/2022, prot. 35, per le ragioni sopra esposte, il lavoratore matricola n. 317 ha omesso di adempiere al proprio obbligo vaccinale.
3. Di procedere conseguentemente, ai sensi dell’art. 4-bis del D.L. 44/2021, come modificato dal D.L. 26 novembre 2021, n. 172, alla sospensione con decorrenza 11/01/2022 il dipendente matricola n.317, con efficacia fino alla comunicazione da parte sua dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15/12/2021.
4. Di disporre che, per il periodo di sospensione dal servizio, al dipendente matricola n.317 non verrà corrisposta la retribuzione o altro emolumento.
5. Di comunicare l’accertamento dell’omesso adempimento dell’obbligo vaccinale da parte del dipendente matricola n.317 e la relativa sospensione immediata al diretto interessato.
6. Di dare atto che il dipendente potrà essere riammesso in servizio in caso di maturazione dei presupposti di legge, previa ulteriore determinazione.

7. Di dichiarare la presente determinazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità da parte della Giunta Provinciale di Trento, ai sensi del disposto dell'art.19 della L.R. 21/09/2005 n. 7.
8. Di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.20 comma 5 della L.R. 21/09/2005 n. 7.
9. Di dare atto che nella procedura per l'affidamento delle forniture di cui all'oggetto il Responsabile del Procedimento dichiara l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di non presentare altre cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, del Codice di comportamento e del Piano triennale per la prevenzione alla corruzione adottati dall'A.P.S.P. Cesare Benedetti di Mori.
10. Di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'A.P.S.P., ai sensi dell'art.32 della L. 69/2009.
11. Di dare evidenza, ai sensi dell'art.5 della L.R. 31/07/1993 nr.13, che avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art.8 del D.P.R. 24/11/1971 n.1199 entro 120 giorni, nonché ricorso giurisdizionale avanti al Giudice Ordinario ex art.63 del D.Legs. 30/03/2001 nr.165, oppure esperire il tentativo di conciliazione nei termini e nei modi di cui agli artt.410 e ss. del c.p.c.

Il Direttore Amministrativo
Dott.Antonino La Grutta

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Determinazione del Direttore n. 003 dd. 11/01/2022

Oggetto: Sospensione del dipendente matricola n. 317 ai sensi dell'art. 4 del D.L. 44/2021, come modificato dal D.L. 172/2021.

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'A.P.S.P. il giorno 11/01/2022 per rimanervi affissa per 10 giorni consecutivi.

La presente determinazione è divenuta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. n. 7/2005.

Mori, 11 gennaio 2022

Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonino La Grutta